



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Roberto **ANGIONI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31993** del registro di Segreteria, instaurato a istanza

della Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di

Uccella Arnaldo (C.F. CCLRLD74M23F839B), residente in Campolongo

Maggiore (VE), rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Dal Prà (C.F.

DLPSGC44A09H214J - PEC *sergio.dalpra@ordineavvocatipadova.it*, fax

049/66.08.25) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliato, ai fini del

presente giudizio, presso il suo studio in Padova, via Morgagni, 44;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.

Data per letta la relazione e uditi, nell'udienza del 13 novembre 2024, il

Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale

Massimiliano Spagnuolo e l'avv. Sergio Dal Prà per il convenuto, i quali

hanno concluso come da verbale.

	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato la Procura	
	regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale	
	il Ten. Col. Uccella Arnaldo, per ivi sentirlo condannare al pagamento della	
	somma di euro 99.978,73 (novantanovemilasettecentosettantotto/73), in	
	favore del Ministero della Difesa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo	
	gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza	
	fino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore	
	dello Stato.	
	2. Le indagini che conducevano alle contestazioni all’odierno esame	
	traevano origine da un’informativa inviata dalla Procura Militare di Verona	
	alla Procura contabile il 26 novembre 2019, cui era seguita l’acquisizione	
	degli atti di indagine del procedimento penale militare promosso nei	
	confronti del Ten. Col. E.I. Uccella Arnaldo, in servizio presso il Comando	
	Forze Operative Nord di Padova, per l’ipotesi di “truffa militare aggravata e	
	continuata”, per aver svolto presso il proprio domicilio fiscale un’attività	
	extraprofessionale di lavoro autonomo non autorizzata.	
	Il procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione n. 13/2021	
	del Tribunale penale militare di Verona “ <i>perché il fatto non costituisce</i>	
	<i>reato</i> ” poiché, pur essendo raggiunta la prova circa la sussistenza dei fatti	
	nella loro materialità oggettiva, non sarebbe stata raggiunta la prova del	
	dolo. Secondo il Requirente, dal procedimento penale sarebbe comunque	
	emerso che il convenuto avrebbe svolto, dal 2010 al 2018 (fatta eccezione	
	per l’annualità 2013), in maniera continuativa e non occasionale, un’attività	
	extraistituzionale, in assenza della prescritta autorizzazione da parte	
	2	

	a svolgere un'attività di consulenza tecnica in favore di un committente	
	privato e soltanto nel 2018 avrebbe comunicato all'amministrazione militare	
	di svolgere un'attività di ricerca scientifica, non necessitante di previa	
	autorizzazione, cui era comunque seguito il diniego da parte	
	dell'amministrazione.	
	A seguito dell'invito a dedurre, notificato in data 8 gennaio 2024, le difese	
	svolte dal convenuto nella fase preprocessuale non sono state ritenute	
	persuasive dalla Procura, la quale ha conseguentemente confermato	
	l'impostazione accusatoria. Nella quantificazione del danno, il Requirente ha	
	tuttavia tenuto conto parzialmente delle deduzioni dell'invitato e ha	
	considerato che, sino a novembre 2023, l'attività recuperatoria da parte del	
	Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito mediante trattenute mensili	
	dello stipendio ammonterebbe ad euro 6.133,07.	
	2. Con memoria depositata il 18 giugno 2024, si è costituito il Ten. Col. Ing.	
	Arnaldo Uccella, il quale, in via preliminare, ha chiesto di accedere al rito	
	abbreviato, avendo ottenuto il parere positivo da parte della Procura. La	
	difesa ha, poi, in via subordinata e preliminare, eccepito l'intervenuta	
	prescrizione, e nel merito l'infondatezza della domanda attorea, non potendo	
	configurarsi la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, secondo	
	l'interpretazione offerta dal Ministero della Difesa con la Circolare del	
	31.7.2008 avente ad oggetto <i>“Disposizioni in materia di esercizio di attività</i>	
	<i>extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione</i>	
	<i>delle relative autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità”</i> . In particolare,	
	per quanto riguarda i compensi esposti dalla Procura:	
	- le attività svolte nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2012 (quale	
	4	

	coordinatore per la sicurezza e consulente) avrebbero riguardato incarichi	
	per i quali è stato corrisposto solo il rimborso delle spese documentate,	
	cosicché la disciplina generale del pubblico impiego (art. 53, c.6, lett. d, del	
	d.lgs. n. 165/2001 T.U.P.I.) così come la disciplina speciale	
	dell’ordinamento militare (art. 895, c. 1, lett. e, del d. lgs. n. 66/2010	
	C.O.M.) prevedono che “ <i>sono sempre consentite le attività, che diano o</i>	
	<i>meno luogo a compensi, connesse con: ... incarichi per i quali è corrisposto</i>	
	<i>solo il rimborso delle spese documentate</i> ”; - le entrate percepite nel periodo	
	compreso tra il 2015 ed il 2018 (derivanti dalla progettazione e realizzazione	
	di prototipi di vasche acquaponiche) avrebbero costituito l’utilizzazione	
	economica da parte dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni	
	industriali, avendo il convenuto progettato e realizzato n. 6 impianti di	
	acquaponica, ciascuno dei quali costituisce un’opera unica frutto	
	dell’ingegno e dell’invenzione, frutto dell’unione delle tecniche di	
	acquacoltura (allevamento del pesce) e di acquaponica (crescita delle piante	
	nell’acqua in assenza di terreno).	
	Secondo la difesa, per tali ultime attività la disciplina generale del pubblico	
	impiego (art. 53, c. 6, lett. b, d.lgs. n. 165/2001) così come la disciplina	
	speciale dell’ordinamento militare (art. 895, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 66/2010)	
	prevedono che “ <i>sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a</i>	
	<i>compensi, connesse con: ... l’utilizzazione economica da parte dell’autore o</i>	
	<i>inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali</i> ”. Inoltre, con	
	specifico riferimento all’utilizzazione economica da parte dell’autore o	
	inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, il Ministero della	
	Difesa avrebbe chiarito (cit. Circolare del 31.7.2008) che “ <i>è sufficiente la</i>	
	5	

	<i>semplice comunicazione al Comandante di Corpo”, senza necessità di</i>	
	attendere l’autorizzazione. Nella medesima Circolare verrebbe, inoltre,	
	ribadita al paragrafo 7 c. b) la possibilità per il militare di ottenere compensi	
	per “ <i>utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere</i>	
	<i>dell’ingegno e di invenzioni industriali</i> ”, per “ <i>partecipazione a convegni e</i>	
	<i>seminari, quando l’evento pubblico si configuri per la prevalenza</i>	
	<i>dell’aspetto divulgativo, di confronto e dibattito rispetto a quello didattico e</i>	
	<i>formativo</i> ”, per “ <i>incarichi per i quali è previsto il solo rimborso delle spese</i>	
	<i>documentate</i> ”; al successivo paragrafo 7, c. f) si prevederebbe altresì la	
	possibilità del militare ingegnere di iscriversi all’Albo professionale. Quanto	
	all’elemento soggettivo, la difesa ha eccepito l’assenza del dolo e la	
	sussistenza della buona fede, come evincibile dalla sentenza del Tribunale	
	militare di Verona n. 13/2021, secondo cui “ <i>è effettivamente equivoca e</i>	
	<i>contraddittoria la prova circa il fatto che UCCELLA ne fosse consapevole, e</i>	
	<i>ciò nonostante abbia voluto truffare l’Amministrazione Militare...</i> ”. In via	
	ulteriormente subordinata è stata, infine, chiesta la riduzione dell’addebito,	
	sia in considerazione di alcuni errori nella quantificazione, sia ai sensi	
	dell’art. 1, c. 1 <i>bis</i> , l. n. 20/1994.	
	3. In seguito all’udienza camerale del 10 luglio 2024, con decreto n.	
	13/2024, il Collegio ha dichiarato inammissibile l’istanza di rito abbreviato,	
	ritenendo non sufficientemente motivato il parere positivo del P.M. non tanto	
	sulla congruità della somma proposta (corrispondente alla percentuale del	
	45% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei confronti del	
	richiedente), quanto piuttosto sull’assenza del doloso arricchimento	
	(presupposto di ammissibilità dell’istanza del rito alternativo <i>ex art.</i> 130, c.	
	6	

	4, c.g.c.), in considerazione della impostazione accusatoria e della complessa	
	fattispecie di responsabilità amministrativa delineata in citazione. In	
	particolare, allo stato degli atti e in esito alla sommaria cognizione propria	
	del rito abbreviato, non era possibile escludere il verificarsi di un doloso	
	arricchimento, poiché il Requirente aveva contestato il danno derivante dal	
	mancato riversamento in favore dell'amministrazione di appartenenza dei	
	"compensi percepiti aliunde dal convenuto" (art. 53, cc. 7 e 7 bis, d.lgs. n.	
	165/2001), avendo egli svolto attività non autorizzate.	
	4. Con memoria depositata il 24 ottobre 2024, la difesa del convenuto ha	
	insistito nelle conclusioni in atti e, nel denegato caso di condanna, ha chiesto	
	che vengano decurtate dal <i>quantum</i> del danno tutte le somme già incassate o	
	che verranno incassate dall'Amministrazione per effetto della trattenuta del	
	quinto dello stipendio.	
	5. All'udienza del 13 novembre 2024 , tenutasi con l'assistenza della sig.ra	
	Doriana Tornielli, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo	
	e l'Avv. Sergio Dal Prà per il convenuto hanno insistito nelle conclusioni in	
	atti e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	I. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della fondatezza della	
	pretesa risarcitoria esercitata dalla Procura Regionale relativa al danno	
	asseritamente patito dal Ministero della Difesa, in conseguenza della	
	condotta illecita del Ten. Col. E.I. Uccella Arnaldo. La questione sottoposta	
	al Collegio concerne in particolare il danno erariale ascritto al convenuto,	
	conseguente alla violazione della normativa sullo svolgimento di attività	
	7	

	retribuita presso terzi, in assenza di autorizzazione, e del conseguente	
	obbligo di riversare alla propria amministrazione i compensi percepiti,	
	quantificati in euro 99.978,73 (art. 53, cc. 7 e 7-bis, d.lgs. n.165 del 2001).	
	II. Nel merito, il Collegio ritiene che la pretesa risarcitoria vada accolta, nei	
	termini di seguito esposti, ricorrendo tutti i presupposti della contestata	
	responsabilità amministrativa.	
	III. Rapporto di servizio e antigiuridicità della condotta.	
	Risulta, innanzitutto, comprovata la sussistenza del rapporto di servizio	
	intercorrente tra il convenuto e il Ministero della Difesa presso la quale il	
	medesimo svolgeva la propria attività, in servizio, all'epoca dei fatti, presso	
	il Comando Forze Operative NORD sede di Padova, in qualità di Tenente	
	Colonello dell'Esercito Italiano.	
	Viene al riguardo in rilievo, anche ai fini della verifica degli altri presupposti	
	dell'asserita antigiuridicità della condotta, la ricostruzione del quadro	
	normativo posto a presidio della fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio	
	e, in particolare, l'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato	
	" <i>Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i> ", che disciplina in maniera	
	analitica lo svolgimento di incarichi esterni (retribuiti e non) da parte dei	
	dipendenti pubblici, imponendo doveri e obblighi non soltanto a questi	
	ultimi ma, <i>in primis</i> , alle amministrazioni che li conferiscono. La norma	
	chiarisce cosa si debba intendere per incarichi extraistituzionali,	
	ricomprendendovi tutte quelle attività, anche occasionali, che comunque	
	prevedono un compenso, salvi i casi di esclusione riconducibili alla peculiare	
	natura dell'attività che si intende svolgere, in quanto espressione di diritti	
	costituzionalmente tutelati, quali la libertà di insegnamento o i diritti	
	8	

	sindacali, o connotati dalla mancanza di interesse economico (assenza di un	
	compenso). Il regime giuridico ordinario per poter legittimamente svolgere	
	un'attività extraistituzionale è il conseguimento di un'autorizzazione	
	preventiva da parte della propria Amministrazione, la mancanza della quale	
	determina una serie di conseguenze nei confronti di tutti i soggetti interessati	
	alla vicenda. Se l'incarico retribuito è conferito da una pubblica	
	amministrazione, ovviamente diversa da quella di appartenenza	
	dell'interessato, il provvedimento di conferimento, ai sensi dell'art. 53, c. 8,	
	costituisce infrazione disciplinare ed è nullo di diritto. Il comma 7 dell'art.	
	53, (come modificato dall'art. 1, c. 42, l. n. 190/2012) dispone poi che " <i>I</i>	
	<i> dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano</i>	
	<i> stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di</i>	
	<i> appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica</i>	
	<i> l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (...)</i> In	
	<i> caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando</i>	
	<i> la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni</i>	
	<i> eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,</i>	
	<i> del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di</i>	
	<i> appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di</i>	
	<i> produttività o di fondi equivalenti".</i> Il comma 7-bis, introdotto a sua volta	
	dall'art. 1, c. 42, l. n. 190 del 2012, precisa che " <i>L'omissione del versamento</i>	
	<i> del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore</i>	
	<i> costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della</i>	
	<i> Corte dei conti".</i> Dopo alcune incertezze iniziali, è oggi pacifico che la	
	disposizione di cui al comma 7 bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001,	
	9	

	introdotta dalla legge n. 190 del 2012, nel qualificare come illecito erariale	
	<i>“l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico</i>	
	<i>indebito percettore”</i> non riveste carattere innovativo, ma si pone in "rapporto	
	di continuità regolativa" con l'orientamento giurisprudenziale già delineatosi,	
	con la conseguenza che la regola da essa esplicitata a livello di fonte legale	
	era valida anche in precedenza, sia nell’attuale che nella pregressa	
	formulazione (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. 3 febbraio 2020,	
	n. 11, che richiama: Cass., sez. un., 14.1.2020 n. 415; id., sez. 19 un.,	
	26.6.2019 n.17124; id., sez. un., 2.11.2011 n.22688; id., sez. un., 22	
	dicembre 2015, n. 25769).	
	La tematica è stata ulteriormente affrontata dalle Sezioni riunite in sede	
	giurisdizionale della Corte dei conti (sent. 31 luglio 2019, n. 26) le quali,	
	premessa la ricostruzione del quadro giurisprudenziale, hanno	
	definitivamente chiarito che occorre distinguere la condotta di cui al comma	
	7 dell’art. 53, ovverosia l'obbligo di riversamento del compenso percepito	
	per l'incarico svolto senza autorizzazione (in alternativa rispetto all'	
	erogante), rispetto al successivo mancato versamento dell'importo in conto	
	entrata dell'amministrazione di appartenenza (comma 7-bis). Il primo	
	obbligo rappresenta una sanzione conseguente alla violazione del divieto di	
	assumere incarichi extraistituzionali, che colpisce non soltanto il dipendente,	
	ma anche il soggetto conferente/erogatore, parimenti onerato di un'analitica	
	verifica dell'insussistenza di incompatibilità prima di conferire incarichi a	
	dipendenti pubblici. In altri termini, una volta accertata l'assenza di	
	autorizzazione e l'espletamento dell'incarico, nonché la percezione del	
	compenso, scatta l'obbligo di versamento, poiché l'emolumento previsto o	
	10	

	erogato per un incarico vietato è illecito; infatti, ai sensi del successivo	
	comma 8 dell'art. 53, il provvedimento di conferimento da parte delle	
	pubbliche amministrazioni, come ricordato, è nullo di diritto, mentre per gli	
	enti pubblici economici e per i soggetti privati scattano le sanzioni di cui	
	all'art. 6, c. 1, del d.l. n. 79 del 1997. Secondo le Sezioni riunite in sede	
	giurisdizionale di questa Corte, il disposto del comma 7- <i>bis</i> dell'art. 53 del	
	d.lgs. n. 165 del 2001, individua invece una diversa e ulteriore condotta, che	
	sancisce espressamente la “responsabilità erariale” davanti alla Corte dei	
	conti, anche se è evidente il collegamento con l'obbligo primario di	
	richiedere ed ottenere l'autorizzazione. Tale norma stabilisce la	
	responsabilità erariale per la violazione dell'obbligo di riversamento del	
	compenso indebitamente percepito, già entrato idealmente e contabilmente,	
	giusta la previsione legislativa, nel bilancio dell'amministrazione di	
	appartenenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo	
	in favore dei dipendenti. Alla luce di quanto sopra, le Sezioni riunite hanno	
	chiarito la natura pienamente risarcitoria e restitutoria della responsabilità	
	all'odierno esame, in quanto, in virtù dell'obbligo stabilito dal comma 7,	
	l'introito indebito del dipendente infedele costituisce un'entrata tipica	
	dell'amministrazione di appartenenza ed è vincolata ad una specifica	
	destinazione. In tale contesto, dunque, il versamento obbligatorio in conto	
	entrata dell'amministrazione di appartenenza costituisce una reintegrazione	
	non per la violazione del divieto di svolgimento dell'incarico non autorizzato	
	da parte dell'amministrazione, ma per una mancata entrata, per una reale	
	diminuzione patrimoniale per l'amministrazione di appartenenza del	
	dipendente, la quale viene privata di un'entrata vincolata e da imputarsi al	
	11	

	fondo perequativo per i dipendenti. Solo la violazione dell'obbligo	
	restitutorio, in quanto strumentale al corretto esercizio delle mansioni del	
	dipendente, “può essere pertanto addotta come fonte di responsabilità	
	amministrativa”, come tale capace di radicare la giurisdizione della Corte dei	
	conti (Cass., SS.UU., 12579/2015).	
	Tutto ciò premesso, il sistema delinea una fattispecie a formazione	
	progressiva nella quale il primo segmento attiene alle scelte poste in essere	
	dall'Amministrazione per evitare il danno erariale da mancato introito dei	
	compensi illecitamente percepiti dal dipendente; il secondo attiene alle	
	ragioni dell'omesso versamento, che implicano necessariamente la	
	valutazione della liceità della condotta, sotto il profilo oggettivo e oggettivo.	
	Venendo poi alla normativa in materia di attività extraistituzionali del	
	personale militare dipendente dal Ministero della Difesa, rileva poi l’art.	
	895, d.lgs. n. 66/2010, ai sensi del quale, sono liberamente esercitabili le	
	attività connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e	
	simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere	
	dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e	
	seminari; d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive	
	dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre	
	2002, n. 289; e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese	
	documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica	
	amministrazione. Tali attività avrebbero dovuto comunque essere svolte al di	
	fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri	
	connessi con lo stato di militare. Previa autorizzazione dell’amministrazione	
	di appartenenza, il personale militare può altresì svolgere, ai sensi dell’art.	
	12	

	896 cit. d.lgs. n. 66/2010, incarichi retribuiti, ma a condizione che a) siano	
	stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di	
	appartenenza; b) siano stati svolti solamente al di fuori degli orari di servizio	
	c) non siano incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo	
	stato di militare. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi	
	retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità,	
	secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche	
	professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di	
	fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. È	
	fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 53 del d.lgs. 30	
	marzo 2001, n. 165 (art. 896, cit. d.lgs. n. 66/2010). <i>A fortiori</i> , oltre alla	
	richiamata normativa, rilevano le Circolari del Ministero della Difesa prot. n.	
	M-D GMIL 04 0396572 del 31.7.2008 e prot. n. M_D GMIL 0812497	
	dell'11-02-2014, (doc. 3-4, all. memoria di costituzione) da cui è	
	chiaramente evincibile che le attività extraistituzionali “autorizzabili”	
	possono essere svolte solo a condizione che: siano compatibili con la dignità	
	del grado e i doveri di ufficio; siano svolte al di fuori dell’orario di servizio;	
	siano effettuate senza carattere di continuità ed assiduità, nonché senza	
	eccessivo impegno temporale, in modo da non pregiudicare la capacità	
	lavorativa e il rendimento in servizio; siano meramente isolate e saltuarie	
	ovvero consistano in prestazioni ben individuate e circoscritte nel tempo.	
	Dallo svolgimento di attività private incompatibili o non autorizzate deriva	
	anche l’applicazione della procedura di cui al combinato disposto degli artt.	
	1, l. n. 37/1969 e art. 12, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, entrambi abrogati e	
	sostituiti, dall’art. 898, cit. d.lgs. n. 66/2010 che tuttora prevede la c.d.	
	13	

	decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale, previa	
	diffida su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla	
	situazione di incompatibilità.	
	Venendo al caso di specie, è incontestato che il convenuto ha svolto	
	un’attività extraistituzionale in favore di terzi e che per tali incarichi non ha	
	mai chiesto l’autorizzazione al Ministero della Difesa, giacché né la Procura	
	regionale, né il convenuto hanno allegato e/o esibito documenti da cui si	
	evincesse che siffatta richiesta sia mai stata inviata al Ministero, da parte del	
	convenuto. Sante il tenore della documentazione fiscale e contabile in atti,	
	nonché di quella bancaria prodotta dal Requirente (cfr. relazione della	
	Guardia di Finanza prot. n. 0172598/2020 del 13 maggio 2020 avente ad	
	oggetto “ <i>verifiche di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 commi</i>	
	<i>da 56 a 65, artt. 53 e 60 – comma 6 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ.</i>	
	<i>mod. nonché di cui agli artt. dal 60 al 65 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e</i>	
	<i>art. 894 del d.lgs. n. 66 del 2010”</i> ; doc. 004, doc. 005, all. atto di citazione;),	
	il Collegio ritiene altresì che le attività contestate non rientrassero nel novero	
	di quelle liberamente effettuabili dal militare ai sensi dell’art. 895, cit. cit.	
	d.lgs. n. 66/2010, non essendo riconducibili, come invece asserito dalla	
	difesa, alla mera “ <i>l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore</i>	
	<i>di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali</i> ”, ovvero alle “ <i>attività di</i>	
	<i>ricerca o formazione</i> ”. Risulta invece ampiamente suffragato dal complesso	
	degli atti di indagine che il convenuto abbia svolto attività extraistituzionali	
	non autorizzate e abbia percepito compensi, come confermato dalle seguenti	
	circostanze di fatto non contestate dal convenuto: - il militare era titolare di	
	partita IVA dal 5 maggio 2008 al 28 dicembre 2012 e risultava essere titolare	
	14	

	dal 18 febbraio 2014 della ditta individuale ITAMIA di Uccella Arnaldo, con	
	relativa partita IVA; - nelle fatture prodotte era chiaramente esposta la	
	denominazione della ditta individuale e dei clienti, nonché la descrizione	
	delle attività svolte per le quali è stata emessa fattura; - dai verbali di	
	sommario informazioni dei clienti del ricorrente (doc. 7-13, allegati all’atto	
	di citazione) si evince agevolmente la natura delle prestazioni lavorative	
	svolte dal convenuto e consistenti, tra l’altro, nell’attività di coordinatore per	
	la sicurezza in fase di progettazione ovvero in attività di progettazione e	
	realizzazione di impianti di acquaponica. In particolare, come esposto in	
	dettaglio nell’atto di citazione (pagg. 12-17), in base alla documentazione	
	contabile depositata in atti, il convenuto emetteva nel periodo contestato le	
	seguenti fatture, comprensive di IVA: - nel 2010, n. 2 fatture nei confronti di	
	General Progetti s.r.l., di complessivi euro 12.000,00, per le attività di	
	<i>“coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ...”</i> ; - nel 2011, n. 3	
	fatture nei confronti di General Progetti s.r.l., di complessivi euro 18.900,00,	
	per le attività di <i>“coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ...”</i> ; -	
	nel 2012, n. 7 fatture, nei confronti di General Progetti s.r.l., di complessivi	
	euro 35.500,00 per le attività di <i>“coordinatore per la sicurezza per lavori di</i>	
	<i>creazione di una centrale termoelettrica ...”</i> ; - nel 2012 n. 1 fattura nei	
	confronti di Improve s.a.s. di Corrado Basile & C, di euro 500,00, per	
	<i>“attività consulenziale”</i> ; - nel 2015, n. 1 fattura nei confronti di Nutritech	
	s.r.l. di euro 549,00, per l’attività di <i>“progettazione e realizzazione prototipo</i>	
	<i>di nr. 2 vasche idroponiche”</i> ; - nel 2015, n. 2 fatture nei confronti di Padova	
	Territorio Rifiuti ed ecologia s.r.l., di complessivi euro 1.456,00, per	
	l’attività di <i>“realizzazione di nr. 2 prototipi di impianti di acquaponica”</i> ; -	
	15	

	nel 2016, n. 1 fattura nei confronti di Rewash di Rech Alessandro, di euro	
	536,890 per l'attività di <i>“Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ai</i>	
	<i>sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.”</i> ; - nel 2016, n. 2 fatture nei confronti di	
	Fornaci Marco, di complessivi euro 2.400,00, per l'attività di <i>“Consulenza in</i>	
	<i>materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e s.m.”</i> ; - nel 2017,	
	n. 2 fatture nei confronti di Lachello Claudio, di complessivi euro 4.950,00	
	per l'attività di <i>“progettazione e realizzazione di un prototipo di</i>	
	<i>acquaponica”</i> ; - nel 2017, n. 2 fatture nei confronti di Tiglio di Ghigo	
	Davide Az. Agricola, di complessivi euro 15.000,00 per l'attività <i>“di</i>	
	<i>realizzazione di un impianto di acquaponica”</i> ; - nel 2017, n. 2 fatture nei	
	confronti di Tonella Antonio, di complessivi euro 10.300,00, per l'attività di	
	<i>“progettazione e realizzazione di un impianto di acquaponica”</i> ; - nel 2018,	
	n. 1 fattura nei confronti di Piras Andrea, di euro 2.000,00 per l'attività di	
	<i>“progettazione e prototipo impianto di acquaponica”</i> ; - nel 2018, n. 1 fattura	
	nei confronti di Covino Barbara, di euro 2.000,00 per l'attività di	
	<i>“progettazione e prototipo impianto di acquaponica”</i> .	
	Il convenuto ha altresì presentato, nel periodo contestato, le seguenti	
	dichiarazioni dei redditi (doc. 0014, all. atto di citazione):	
	ANNO 2008: MOD. P.F./2009 — dichiarazione n. 15471178433- 0000001	
	del 28/9/2009 che, oltre all'indicazione - quadro RC - del reddito lordo da	
	lavoro dipendente di € 37.052,00, riporta compilato anche il quadro CM	
	riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi	
	ove risulta dichiarato un reddito netto di € 10.151,00 (componenti positivi €	
	16.180,00 meno componenti negativi € 6.029,00) conseguiti nell'esercizio	
	dell'attività di lavoro autonomo derivante dalla sua ditta individuale con	
	16	

	ANNO 2012: MOD. P.F./2013 —dichiarazione n. 13234753396-0000003	
	del 27/09/2013 che, oltre all'indicazione - quadro RC del reddito lordo da	
	lavoro dipendente di € 43.629,00, riporta compilato anche il quadro LM	
	riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi	
	ove risulta dichiarato un reddito netto di € 30.773,00 (componenti positivi €	
	39.500,00 meno componenti negativi € 8.727,00) conseguiti dall'esercizio	
	dell'attività di lavoro autonomo derivanti dalla sua ditta individuale con	
	codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria.	
	ANNO 2013: MOD.730/14 —dichiarazione n. 11505728606-0000643 del	
	25/6/2014. Reddito lordo da lavoro dipendente dichiarato € 44.994,00. Per	
	tale annualità non risultano redditi derivanti da attività di lavoro	
	autonomo/impresa.	
	ANNO 2014: MOD. P.F./2015 —dichiarazione n. 12365338125-0000001	
	del 30/9/2015. Dichiarazione incompleta/non compilata. MOD. P.F./2015	
	—dichiarazione n. 11520242351-0000001 del 29/10/2015 (dichiarazione	
	integrativa) che, oltre all'indicazione - quadro RC - del reddito lordo da	
	lavoro dipendente di € 42.904,00, riporta compilato anche il quadro LM	
	riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi	
	ove risulta dichiarata una perdita di € 8.530,00 rilevata in relazione	
	all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di cui alla sua ditta individuale	
	con codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria, P.I.	
	04223630270.	
	ANNO 2015: MOD. P.F./2016 —dichiarazione n. 12194364778-0000001	
	del 29/9/2016. Dichiarazione incompleta/non compilata; MOD. P.F./2016 -	
	dichiarazione n. 11482554053-0000001 del 29/12/2016 (dichiarazione	

integrativa) che, oltre all'indicazione - quadro RC del reddito lordo da lavoro dipendente di € 46.222,00 riporta compilato anche il quadro LM riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi ove risulta dichiarata una perdita di € 3.680,00 rilevata in relazione all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di cui alla sua ditta individuale con codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria, P.I. 10 04223630270.

ANNO 2016: MOD. P.F./2017 — dichiarazione n. 20143769917-0000001 del 31/10/2017 ove è compilato il solo quadro RB redditi di Fabbricati e quadro LM riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi e risultano dichiarati solo componenti negativi, pari ad € 5.660,00, sostenuti nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di cui alla sua individuale con codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria. MOD. P.F./2017 —dichiarazione n. 22164922609 – 0000001 del 02/03/2018 (dichiarazione integrativa) che riporta, nel quadro RC, il reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 49.389,00. Risulta, invece, presentato il quadro LM riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi, con la sola indicazione del codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria, P.I. 04223630270, senza l'indicazione di alcuna componente di reddito.

ANNO 2017: MOD. P.F./2018 —dichiarazione n. 19051268191-0000001 del 31/10/2018. Dichiarazione incompleta; MOD. P.F./2018 —dichiarazione n. 17343368962-0000001 del 29/11/2018 (dichiarazione integrativa). Tale dichiarazione, oltre all'indicazione - quadro RC - del reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 90.398,00, riporta compilato anche il quadro LM riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi

ove risulta dichiarato un reddito netto di € 21.985,00 (componenti positivi € 29.087,00 e componenti negativi € 7.102,00) conseguiti dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo relativa alla sua ditta individuale con codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria. MOD. 770/2018 — dichiarazione n. 18095131064-0000001 del 29/11/2018 che espone la ritenuta di acconto di € 200,00 operata nel mese di ottobre 2017 nei confronti di un collaboratore della D.I. UCCELLA Arnaldo (datore di lavoro), per il quale risulta predisposto anche il relativo CUD dal quale risulta la somma di € 1.000,00 corrisposta al dipendente nell'anno 2017.

ANNO 2018: MOD. P.F./2019 —dichiarazione n. 09540128558 - 0000014 del 30/11/2019 che, oltre all'indicazione - quadro RC del reddito lordo da lavoro dipendente pari ad € 61.933,00 riporta compilato anche il quadro LM riservato alla dichiarazione dei redditi dei soggetti con regime dei minimi ove risulta dichiarato un reddito netto di € 4.000,00 (componenti positivi € 4.000,00 meno componenti negativi € 0) conseguiti dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo relativa alla sua ditta individuale con codice attività 711210 - Attività degli Studi di Ingegneria.

Pertanto, dagli predetti atti di causa comprensivi dei verbali di sommarie informazioni, della documentazione bancaria e degli ulteriori atti del procedimento penale (doc. 003, all. atto di citazione), si può agevolmente dedurre che per gli incarichi svolti il convenuto abbia ottenuto un compenso dai propri clienti/committenti e non un mero rimborso delle spese, come peraltro evidenziato nella nota del Dipartimento della Funzione pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica (in data 12.11.2020) indirizzata al Ministero della Difesa, nonché nell'atto di costituzione in mora indirizzato al

	militare dal medesimo Ministero (in data 22 gennaio 2021) con cui si	
	preannunciava, tra l'altro, l'adozione del relativo "dispositivo di recupero",	
	secondo le procedure previste, per un ammontare di € 109.524,94 (doc. 007,	
	all. atto di citazione). Il Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito con	
	nota del 5 febbraio 2021 evidenziava, inoltre, come la condotta illecita del	
	militare si configurasse, <i>in primis</i> , come una violazione del dovere di	
	diligenza e, <i>in secundis</i> , come violazione dei doveri di servizio e pertanto	
	<i>"l'adozione dei conseguenti adempimenti amministrativi previsti per legge</i>	
	<i>non può non rientrare nella sfera di precipua competenza del Comandante</i>	
	<i>di Corpo (datore di lavoro)"</i> .	
	Con nota del 30 aprile 2021 – <i>"quale seguito della lettera di costituzione in</i>	
	<i>mora del 22 gennaio 2021"</i> - il Direttore del Ce.Ri.Mant. invitava quindi il	
	ricorrente, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, <i>"a</i>	
	<i>provvedere a versare all'erario, nel termine di trenta giorni, la somma di</i>	
	<i>Euro 109.524,94"</i> , con facoltà di richiedere la rateizzazione. Seguivano, poi,	
	le azioni di recupero delle somme dovute (All.2, All.15 e All.15.1, atto di	
	citazione) consistenti nell'adozione da parte del CNA di trattenute mensili	
	nei limiti del quinto dello stipendio per un importo di € 679,22 a partire dal	
	mese di marzo 2023 e per un totale di € 6.113,07, calcolato al mese di	
	novembre 2023 (doc. 0011, all. atto di citazione).	
	A fronte dei suesposti provvedimenti ministeriali, il convenuto non	
	provvedeva a versare le somme percepite a titolo di compenso, come invece	
	previsto dall'art. 53, c. 7 <i>bis</i> , cit., ma impugnava dinanzi al TAR Veneto la	
	predetta nota del 30 aprile 2021 per plurimi vizi di incompetenza, violazione	
	di legge ed eccesso di potere e in particolare. Il Tribunale amministrativo	
	21	

	respingeva il ricorso (all. 0011, sub. doc. 12.1).	
	Alla luce di quanto sopra, è comprovato in atti che i compensi ricevuti non	
	sono mai stati versati, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel	
	conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del	
	dipendente, ai sensi dell'art. 53, cc. 7-7 <i>bis</i> , d.lgs. n. 165/2001 e che l'attività	
	di recupero del dovuto, da parte dell'Amministrazione, si sta attualmente	
	svolgendo mediante ritenuta stipendiale mensile, "a titolo precauzionale", in	
	pendenza del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.	
	A fronte del suesposto consistente compendio probatorio, non risultano	
	suffragate, da solidi elementi indiziari, le deduzioni difensive secondo cui	
	per le attività svolte nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2012 il convenuto	
	avrebbe ricevuto un mero rimborso spese e le attività svolte nel periodo	
	compreso tra il 2015 ed il 2018 riguarderebbero attività di ricerca scientifica	
	e/o di mera utilizzazione economica da parte dell'inventore di opere	
	dell'ingegno. Come in precedenza evidenziato, non soltanto la causale delle	
	fatture emesse nel periodo evidenziato pone in evidenza come sia stato	
	corrisposto per le attività consulenziali un vero e proprio compenso (e non	
	un mero rimborso spese), ma anche i verbali di sommarie informazioni,	
	suffragati da diverse interlocuzioni intercorse tra il convenuto e i suoi clienti,	
	mettono in luce in modo chiaro ed univoco i rapporti intercorsi tra il	
	convenuto e i committenti e, in particolare, il fatto che il convenuto	
	svolgesse un'attività consistente nella maggior parte dei casi nella	
	consulenza e nella progettazione di impianti, avvalendosi, in taluni casi,	
	dell'ausilio di soggetti terzi. Nessuno dei committenti, poi, svolgeva attività	
	di ricerca e/o di formazione, né l'attività prestata può considerarsi una mera	
	22	

utilizzazione economica da parte dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali alla luce di quanto sopra esposto. È pertanto escluso che le attività svolte rientrassero in quelle liberamente esercitabili ai sensi dell'art. 895, c. 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 66 del 2010, rientrando piuttosto nell'attività professionale tipica degli studi di ingegneria (cfr. sentenza n. 13/2021, Tribunale Militare di Verona; sent. n. 1931 del 2022, Tar Veneto).

IV. Elemento soggettivo: il dolo.

Dagli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, risulta altresì palese la natura dolosa della condotta illecita serbata dal convenuto, avendo egli agito con la consapevolezza e volontà dell'azione e dell'omissione, nonché delle sue conseguenze dannose. Né la circostanza, dedotta dalla difesa, dell'assoluzione dal reato di truffa da parte del Tribunale militare di Verona (sentenza n. 13/2021) perché "il fatto non costituisce reato", è di ostacolo alla valutazione del dolo nel presente giudizio. Il medesimo Tribunale ha peraltro messo chiaramente in luce la solidità dell'impianto probatorio riferito alla condotta antiggiuridica e al danno economico-patrimoniale che da ciò è derivato (pagg. 20-40, cit. sentenza, all. 0011, sub. doc. 16.1).

In proposito, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile” (Sez. I, 96/2011; n. 624/2013; 774/2013; Sez. II, 325/2014; 347/2015; 26/2016).

Ciò premesso, osserva la Sezione che il giudice penale ha riconosciuto la materialità dei fatti contestati (lo svolgimento di attività retribuita e non

	costruzione del convincimento del giudice. Il giudice penale affermerà	
	l'esistenza di un fatto qualora la prova ne fornisca la relativa evidenza "oltre	
	il ragionevole dubbio"; il giudice contabile procederà secondo la regola della	
	preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (Corte dei conti,	
	Sez. II Appello, sent. n. 111/2021 che richiama Cass. 16.10.2007, n. 21619;	
	Sez. III 346 del 2018; Sez. II 191 del 2017; Corte conti, sez. III app.,	
	21.12.2018, n. 475). La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., n.	
	12445/2020) ha poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza	
	probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione	
	quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità	
	quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza	
	all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto"	
	(SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 581); ciò comporta "un'analisi specifica e	
	puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro	
	irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa	
	incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in	
	ragione della specificità del caso concreto" (Cass., Sez. III, n. 122 del 8	
	gennaio 2020; Corte Cass. SS.UU., Sent. n. 576 del 11 gennaio 2008). In	
	altri termini, la scelta da porre a base della presente pronuncia va compiuta	
	applicando il criterio della probabilità prevalente, cosicché va scelta l'ipotesi	
	che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di	
	prova complessivamente disponibili, all'interno di un campo rappresentato	
	da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, e	
	caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all'una o	
	all'altra ipotesi"(Cass., III, n. 10285/2009).	

	Ciò premesso, nel caso di specie la connotazione dolosa della condotta	
	<i>contra legem</i> del convenuto e delle conseguenze dannose derivate è	
	evincibile da plurimi elementi indizi chiari, precisi e concordanti, a fronte	
	dei quali, le deduzioni difensive non sono suffragate da un quadro indiziario	
	altrettanto solido.	
	Si è già argomentato circa la sussistenza delle norme in materia, le quali non	
	soltanto sono da ritenersi chiare circa la necessaria richiesta di	
	un'autorizzazione per lo svolgimento di attività in favore di terzi da parte di	
	un dipendente di una pubblica amministrazione, ma possono essere	
	considerate ben note al convenuto, considerate le circostanze di fatto	
	evincibili dagli atti. Innanzitutto, va evidenziato che il convenuto è un	
	ufficiale laureato in ingegneria e, già all'epoca dei fatti contestati, aveva	
	maturato una lunga e qualificata esperienza professionale nell'ambito della	
	carriera militare, come evincibile dalla scheda biografica in atti (all. 0014,	
	atto di citazione) che rende poco verosimile il legittimo affidamento, in	
	ordine al fatto che la condotta si fosse tenuta in conformità ai doveri di	
	servizio. Dagli atti di causa, si evince poi che l'ufficiale aveva dimostrato di	
	conoscere nel dettaglio la normativa in materia di autorizzazioni alle attività	
	extraistituzionali, tanto che - come prospettato dalla Procura e dal Tribunale	
	militare di Verona in esito alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza - il	
	militare, quand'era in servizio presso la Compagnia Supporti Tattici della	
	Brigata Logistica di Proiezione di Treviso, aveva informato in data	
	07/11/2007 i suoi superiori che, a partire dal 26/11/2007, avrebbe prestato	
	un'attività extraprofessionale di consulenza tecnica in materia di sicurezza	
	sul lavoro presso la società privata "Sistemi di Qualità Group S.r.l." di	
	26	

	Belluno. Successivamente, in data 30/11/2007, presentava presso il	
	Comando Brigata Logistica di Proiezione, formale richiesta di	
	autorizzazione ad esercitare "attività lavorativa extraprofessionale" retribuita	
	presso la citata società "Sistemi Qualità Group S.r.l.", indirizzandola alla	
	Direzione Generale per il Personale Militare di Roma. La richiesta veniva	
	trasmessa dal Comando Forze Terrestri di Verona al Ministero della Difesa -	
	Direzione Generale per il Personale Militare — II Reparto — 9° Divisione, il	
	quale, in un primo momento, nel prendere atto del contenuto dell'istanza, con	
	propria nota prot. 0175870 del 02/04/2008, ribadiva che le autorizzazioni a	
	svolgere attività extraprofessionali potevano essere rilasciate solo per attività	
	effettuate senza carattere di continuità ed assiduità ovvero per prestazioni	
	singole e ben individuate nel tempo le quali potevano essere remunerate	
	purché meramente isolate e saltuarie. L'Amministrazione chiedeva, quindi,	
	all'interessato, di voler determinare e circoscrivere nel tempo le attività	
	extraprofessionali per le quali chiedeva di essere autorizzato.	
	Il militare, nel dare seguito a tale richiesta, inviava via fax alla Direzione	
	Generale per il Personale Militare una propria dichiarazione, datata	
	09/04/2009, con la quale, sostanzialmente, affermava che l'attività	
	extraprofessionale, per il cui svolgimento chiedeva di essere autorizzato, si	
	basava sulla realizzazione di cinque progetti riguardanti la sicurezza sul	
	lavoro da realizzare per conto della società privata "Sistemi di Qualità Group	
	S.r.l.". La Direzione Generale per il Personale Militare, con propria nota	
	prot. 0225064 del 24 aprile 2008, comunicava al Comando Forze Operative	
	Terrestri che l'istanza avanzata dall'Ufficiale non poteva essere presa in	
	considerazione per mancanza di un'esigenza ben individuata e definita da	
	27	

	valutarsi per l'autorizzazione nei termini previsti dalla circolare DGP —	
	301/1999.	
	La conoscenza della normativa da parte del convenuto è ulteriormente	
	confermata dalla seguente circostanza, egualmente non contestata dalla	
	difesa: in data 11 aprile 2018, il Capo di Stato Maggiore del Comando Forze	
	Operative Nord, nella nota prot. 30721/2018 del 11/04/2018, prendeva atto	
	di una comunicazione del Ten. Col. UCCELLA - priva di data e degli	
	estremi di assunzione in carico al protocollo del citato Comando - nella quale	
	il militare precisava che: "... da diversi anni svolgo attività di ricerca	
	scientifica con lo scopo di realizzare progetti innovativi di elevato contenuto	
	tecnologico... omissis... ai sensi della - MDGMIL nr. 0812497	
	dell'11/02/2014 «disposizioni in materia di esercizio di attività	
	extraprofessionale» l'attività di ricerca scientifica non necessita di	
	autorizzazione, ma è necessaria la sola comunicazione al Comandante di	
	Corpo, per la valutazione di eventuali situazioni di incompatibilità". Il Capo	
	di Stato Maggiore, nel prendere atto del contenuto della citata	
	comunicazione, precisava che "... l'art. 16 della L. 113/1954 stabilisce che	
	per l'Ufficiale è prosritto l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi	
	previsti da disposizioni speciali, così come l'esercizio di industria	
	commercio o cariche di amministratori, retribuite e non, in società costituite	
	a fini di lucro". Ritiene pertanto il Collegio che il convenuto non soltanto	
	fosse a conoscenza del tenore delle norme in materia di incompatibilità e di	
	svolgimento di attività nei confronti di terzi (peraltro, comuni, sia nei	
	principi generali sia nelle conseguenze della violazione, a tutte le	
	amministrazioni pubbliche), ma che avesse anche la piena consapevolezza	
	28	

	che, per svolgere le specifiche attività extraistituzionali nel periodo di	
	riferimento fosse necessario chiedere una preventiva autorizzazione, anche	
	alla luce della ipotizzata incompatibilità prospettata dall'Amministrazione di	
	appartenenza in ben due circostanze, con riferimento ad attività dal	
	medesimo prospettate e per le quali non aveva ricevuto alcuna	
	autorizzazione.	
	Va, peraltro, osservato che, anche laddove il perimetro delle attività	
	autorizzabili fosse stato ritenuto di incerta interpretazione, la qualifica e	
	l'anzianità professionale avrebbero imposto al convenuto non soltanto la	
	scrupolosa osservanza della normativa, ma anche il dovere di chiedere	
	chiarimenti all'amministrazione di appartenenza, considerato che la	
	fattispecie di "responsabilità erariale" tipizzata dalla legge è testualmente e	
	chiaramente riferita alla "omissione del versamento del compenso"	
	(conseguenza, quest'ultima, che discende <i>ex lege</i> dalla inosservanza del	
	precetto normativo concernente il divieto di erogare e di avvalersi di	
	prestazioni non previamente autorizzate dall'amministrazione di	
	appartenenza del dipendente pubblico). L'intenzionalità della condotta è resa	
	ancor più evidente dalla struttura bifasica della disciplina di riferimento, che	
	in primo luogo, si caratterizza per la violazione dell'obbligo primario di	
	astenersi dal compiere attività extraistituzionale vietata, e, in secondo luogo,	
	per l'omessa restituzione delle somme dovute, così concretizzando la	
	violazione dell'obbligo comprimario (Corte dei conti, Sez. II d'appello, sent.	
	n. 165 del 2021). La condotta omissiva connotata da dolo, che assume	
	prevalente rilievo in questa sede, è infatti riscontrabile proprio nell'omesso	
	versamento delle somme dovute a seguito della violazione del comma 7	
	29	

	dell'art. 53 cit., nonostante la richiesta formulata dall'Amministrazione	
	militare. Nel caso di specie, non vi è quindi alcun dubbio che il danno da	
	mancata entrata arrecato all'Amministrazione, oggetto dell'odierno esame,	
	possa configurarsi quale evento prefigurato e voluto, da parte del convenuto,	
	stante la piena consapevolezza dei doveri di riversamento e delle	
	conseguenze dannose che da tale inadempimento ne derivano, in	
	considerazione della chiara e unica volontà manifestata	
	dall'Amministrazione di ottenere tale riversamento. Trattandosi poi	
	dell'(in)adempimento di un'obbligazione pecuniaria, consistente nel mero	
	riversamento del compenso indebitamente percepito, non sono ravvisabili	
	nella fattispecie circostanze tali da far ritenere giustificabile l'omissione in	
	parola.	

	Dall'esame degli elementi probatori in atti, il Collegio ritiene in conclusione	
	di poter dedurre, in modo possibile e verosimile e secondo il criterio di	
	giudizio del 'più probabile che non', che la condotta illecita contestata al	
	convenuto sia connotata dal dolo, considerate le circostanze di fatto sopra	
	richiamate, che costituiscono il complesso patrimonio indiziario acquisito al	
	giudizio e che il Collegio ha valutato alla stregua dell'art. 2729 c.c.	
	esaminandone gravità, precisione e concordanza, formando il proprio libero	
	convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (Corte dei conti, Sez. II d'appello,	
	sent. n. 252/2016 che richiama Cass. n. 840 del 2015).	

	V. Danno da mancata entrata. Eccezione di prescrizione e doloso	
	occultamento.	

	Dalla condotta illecita del convenuto, consistente nello svolgimento di	
	attività lavorative presso terzi non autorizzate e dall'omesso versamento dei	

	compensi ricevuti al Ministero della Difesa, è derivato il danno da mancata	
	entrata, quantificato dalla Procura in complessivi euro 99.978,73, importo	
	equivalente ai compensi liquidati al convenuto per lo svolgimento degli	
	incarichi non autorizzati, che, a novembre 2023, non risultavano ancor	
	recuperati dall'amministrazione di appartenenza. In proposito, la difesa ha	
	sollevato l'eccezione di prescrizione del preteso diritto al risarcimento.	
	L'eccezione è infondata e va respinta.	
	Al riguardo occorre, in primo luogo, osservare che nel giudizio di	
	responsabilità contabile vige la disciplina di cui all'art. 1, c. 2, della legge n.	
	20/1994, in base alla quale <i>“il diritto al risarcimento del danno si prescrive</i>	
	<i>in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto</i>	
	<i>dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della</i>	
	<i>sua scoperta”</i> . Come evidenziato da condivisibile giurisprudenza (tra le	
	altre, Sezione II di Appello, sent. n. 86/2019), la menzionata norma, pur	
	traendo origine dalla <i>ratio</i> che sorregge l'art. 2941, c. 1, n. 8 c.c., tuttavia se	
	ne discosta, sia perché non introduce una causa di sospensione del decorso	
	prescrizionale bensì un diverso <i>dies a quo</i> , sia perché essa non fa alcun	
	riferimento ad un'attività di occultamento realizzata dal debitore. La	
	giurisprudenza ha in proposito chiarito che il “doloso occultamento” deve	
	essere inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in	
	relazione ad una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente, in	
	relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e,	
	quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte dei conti, Sez. II App.	
	n. 592 del 2014 e n. 1094 del 2015). In tale ottica, si è posto in rilievo che la	
	condotta deve concretizzarsi in comportamenti, tanto commissivi quanto	
	31	

	omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso.	
	Venendo al caso di specie, non può dubitarsi che a carico del militare vi	
	fosse il preciso obbligo di informare l'ente datoriale per ogni eventuale	
	attività professionale che avesse avuto intenzione di intraprendere in	
	aggiunta a quella da lavoro dipendente. Tale obbligo appare agevolmente	
	riconducibile, oltre che alla normativa applicabile ai dipendenti pubblici e ai	
	militari, ai doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375	
	c.c., che sono a loro volta espressione di principi generali di matrice	
	costituzionale (principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., Cass. 15	
	febbraio 2007, n. 3462) e che, dunque, devono ritenersi applicabili anche ai	
	contratti di lavoro pubblici e privati, e al contempo essere fonte "legale" di	
	precipui doveri di informazione (Cass. pen. Sez. 2^ n. 41717/2009). Uno	
	specifico obbligo di informazione può, altresì, riconnettersi alla disciplina,	
	generale e settoriale, laddove risultino contemplate le attività extra-	
	istituzionali e le incompatibilità dei pubblici dipendenti. Non v'è dubbio,	
	infatti, che la scelta legislativa rinvia al potere-dovere dell'amministrazione	
	pubblica di conoscere le cause dell'incompatibilità e avviare, se del caso, il	
	procedimento delineato dagli artt. 63 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 15 d.P.R.	
	11 luglio 1980, n. 382, 898, d.lgs. n. 66/2010, cit. Tutto ciò presuppone un	
	comportamento collaborativo e in buona fede del dipendente (art. 1175 c.c.),	
	non potendosi imputare all'amministrazione di appartenenza l'ignoranza non	
	colpevole della situazione di incompatibilità nella quale si potrebbe venire a	
	trovare il proprio dipendente consapevolmente silente sulla specifica	
	circostanza. In tal caso, infatti, l'affidamento che l'ente datoriale ripone nel	
	permanere delle condizioni fissate al momento dell'assunzione può essere	
	32	

	rimosso soltanto se esso sia posto nella condizione di effettiva conoscenza	
	della causa impediente. Si deve conseguentemente ritenere, in applicazione	
	dei predetti principi, che nel caso di specie si sia realizzato l'occultamento	
	doloso, riconducibile all'inosservanza degli obblighi informativi che, in uno	
	con il mancato riversamento delle somme percepite, fa sì che possa ritenersi	
	integrato l'occultamento (sent. nn.15/2023, 433/2022, 457/2021, I Sezione	
	d'Appello; nn. 369/2021 221/2022 II Sezione d'Appello; nn. 387/2022,	
	316/2022, III Sezione d'Appello; Cass. civ., 29 gennaio 2010 n. 2030; Cass.	
	pen. 27 luglio 2012 n. 30798; Sez. app. Sicilia n. 198 del 2012; Sez. III centr.	
	app. n. 345 del 2016; Sez. II centr. app. n. 724 del 2018). Rilevano infatti, ai	
	fini dell'occultamento doloso, non soltanto l'omessa richiesta di	
	autorizzazione, ma anche l'omissione delle informazioni circa la natura,	
	tipologia delle attività e compensi percepiti, da cui l'Amministrazione di	
	appartenenza avrebbe potuto desumere la compatibilità o meno dello	
	svolgimento dell'incarico con lo status di militare e con i doveri di servizio.	
	Tale condotta non appare giustificata, come invece asserito dalla difesa, dalla	
	ipotizzata incertezza interpretativa circa la qualificazione delle attività	
	extraprofessionali ed al conseguente alto livello di difformità applicative	
	della stessa, come risulterebbe anche dalle circolari del Ministero della	
	Difesa già citate. Queste ultime, infatti, ad avviso del Collegio, sono chiare	
	nel delineare la tipologia di attività liberamente esercitabili e, quanto a quelle	
	autorizzabili, evidenziano come le stesse possano essere svolte solo a	
	condizione che: siano compatibili con la dignità del grado e i doveri di	
	ufficio; siano svolte al di fuori dell'orario di servizio; siano effettuate senza	
	carattere di continuità ed assiduità, nonché senza eccessivo impegno	
	33	

	temporale, in modo da non pregiudicare la capacità lavorativa e il	
	rendimento in servizio; siano meramente isolate e saltuarie ovvero	
	consistano in prestazioni ben individuate e circoscritte nel tempo.	
	Nel non chiedere l'autorizzazione prescritta, il convenuto ha pertanto posto	
	in essere una condotta intenzionalmente omissiva, violando gli obblighi di	
	servizio (cfr. in proposito, cit. sent. n. 13/2021, Tribunale militare di Verona,	
	pag. 36). Né può essere considerata alla stregua di una preventiva richiesta di	
	autorizzazione la comunicazione trasmessa nel 2018 al Capo di Stato	
	Maggiore del Comando Forze Operative Nord, priva di data e degli estremi	
	di assunzione in carico al protocollo del citato Comando - nella quale il	
	militare si limitava a comunicare che: "... <i>da diversi anni svolgo attività di</i>	
	<i>ricerca scientifica con lo scopo di realizzare progetti innovativi di elevato</i>	
	<i>contenuto tecnologico... omissis... ai sensi della - MDGMIL nr. 0812497</i>	
	<i>dell'11/02/2014 «disposizioni in materia di esercizio di attività</i>	
	<i>extraprofessionale» l'attività di ricerca scientifica non necessita di</i>	
	<i>autorizzazione, ma è necessaria la sola comunicazione al Comandante di</i>	
	<i>Corpo, per la valutazione di eventuali situazioni di incompatibilità".</i>	
	Pertanto, come evincibile dagli atti di causa, soltanto in seguito dalla	
	relazione dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, trasmessa al Ministero	
	della Difesa con il foglio n. DFP 0072417 P4.17.1.16.3 in data 12 novembre	
	2020, l'Amministrazione veniva messa nelle effettive condizioni di	
	apprendere che l'ufficiale negli anni 2010-2018, aveva svolto incarichi	
	professionali, in violazione a quanto previsto dall'art. 894 del d.lgs. n.	
	66/2010, percependo per tali attività compensi netti pari euro 109.524,94.	
	A seguito di tale comunicazione, la Direzione generale per il personale	
	34	

	militare, con nota del 4 gennaio 2021, inviata al Comando Forze operative	
	Nord e per conoscenza alla Procura contabile, chiedeva di: interessare il	
	competente servizio amministrativo per l'adozione del relativo dispositivo di	
	recupero nei confronti del Militare, e precisava che: "... qualora dovesse	
	<i>essere utilizzata la procedura di recupero delle somme in questione tramite</i>	
	<i>ritenuta stipendiale mensile, il suddetto servizio amministrativo, entro sei</i>	
	<i>mesi dall'adozione della ritenuta stessa, dovrà iniziare, a titolo</i>	
	<i>precauzionale, giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti o</i>	
	<i>presentare richiesta di sequestro presso la Procura della Corte stessa, ai</i>	
	<i>sensi dell'art. 1, comma 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, così come</i>	
	<i>recentemente statuito per un caso analogo dalla Corte dei conti, sezione</i>	
	<i>giurisdizionale per la Regione Liguria (ordinanza n. 35 del 22 maggio</i>	
	2014). Al medesimo Comando veniva chiesto di notificare all'interessato	
	copia della nota e dei relativi allegati contestualmente alla lettera di messa in	
	mora dello stesso e di comunicare i provvedimenti adottati nei confronti del	
	Militare per il recupero delle somme indebitamente percepite nonché di	
	valutare sul piano disciplinare la vicenda di cui si tratta, ove non già	
	effettuato, comunicando gli esiti a questa Direzione Generale.	
	Ritiene, quindi, il Collegio che soltanto dal 12 novembre 2020, data in cui	
	l'Amministrazione è stata edotta della condotta illecita e del danno dalla	
	stessa derivato, possa farsi decorrere il <i>dies a quo</i> della prescrizione	
	quinquennale dell'azione risarcitoria; termine peraltro interrotto sia dalla	
	costituzione in mora del convenuto, avvenuta con nota prot. M_D E22576	
	REG2021 0001164 del 22-01-2021 a firma del Direttore del 15° Centro	
	rifornimenti e mantenimento di Padova, per la somma di € 109.524,94, sia	
	35	

	dalla successiva nota prot. M_D E22576 REG2021 0008960 del 30-04-2021.	
	Alla luce di quanto sopra, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa	
	del convenuto va respinta e, rispetto all'effettivo momento di oggettiva	
	conoscibilità della condotta dannosa, come sopra individuato, appare	
	tempestiva l'iniziativa della Procura contabile, attraverso la notifica	
	dell'invito a dedurre (in data 8 gennaio 2024) e del successivo atto di	
	citazione in giudizio (in data 13 marzo 2024).	
	VI. Quantificazione del danno.	
	Venendo alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene che vada accolta	
	la prospettazione del Requirente che, in base alla documentazione contabile	
	acquisita e versata in atti, ha individuato il danno da mancata entrata nel	
	compenso percepito per le prestazioni non autorizzate, il quale deve essere	
	riversato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di	
	appartenenza del dipendente, per essere destinato all’incremento del fondo di	
	produttività o di fondi equivalenti. Nella specie, appare pacifico e	
	incontestato, ed è comunque comprovato in atti (cfr. tra l’altro, cit. sent. n.	
	1931/2021 del Tar Veneto), che il convenuto abbia percepito nel periodo	
	oggetto di giudizio, a fronte delle attività extra-istituzionali non autorizzate,	
	le somme dedotte dalla Procura erariale, rideterminate anche alla luce delle	
	deduzioni difensive, in euro 99.978,73, in tale misura deve dunque essere	
	liquidato il danno erariale a carico del convenuto (C. conti, Sez. I Appello, n.	
	255/2018; Sez. giur. Veneto, n. 118/2016).	
	La condanna del convenuto deve inoltre essere commisurata, diversamente	
	da quanto dedotto dalla difesa, agli interi compensi percepiti, al lordo delle	
	imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali, e non tenendo conto dei	
	36	

	c.d. componenti negativi del reddito d’impresa dichiarato, dal momento che i	
	versamenti di natura tributaria e previdenziale, così come le relative	
	dichiarazioni, costituiscono adempimenti di obblighi di legge che gravano	
	direttamente sul percettore e attengono a rapporti giuridici del tutto diversi	
	(quanto a contenuto e soggetti) rispetto a quello intercorrente tra il	
	dipendente e l'amministrazione di appartenenza (Sezioni Riunite in sede	
	giurisdizionale nn. 24/2020/QM e 13/2021/QM). Alla predetta soluzione	
	nomofilattica si è adeguata anche la giurisprudenza d’appello (Sezione III	
	d’appello n. 348/2022, Sezione II d’appello n. 221/2022), cosicché questo	
	Collegio non può discostarsi dal predetto orientamento.	
	Infine, nessun seguito favorevole può avere la richiesta, formulata in via	
	subordinata, di applicazione del potere riduttivo, in considerazione	
	dell’oggettiva gravità della vicenda, tanto sul piano della condotta e	
	dell’elemento soggettivo che l’ha connotata, quanto sul piano del danno	
	causato all’amministrazione di appartenenza se non limitatamente al	
	mancato addebito della rivalutazione monetaria sull’importo di condanna	
	(che, altrimenti, andrebbe calcolata facendo riferimento ad ogni singolo	
	introito indebito).	
	Tanto premesso, il Collegio nel ritenere fondata la domanda risarcitoria	
	formulata dalla Procura regionale, condanna il convenuto al pagamento in	
	favore del Ministero della Difesa della somma di € 99.978,73. Il predetto	
	importo, comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli	
	interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino	
	all'effettivo soddisfo. In sede di esecuzione della presente sentenza, si dovrà	
	comunque tener conto delle somme eventualmente acquisite <i>medio tempore</i>	
	37	

